

B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.231/2001

*(Integrato con i requisiti della Legge 6 novembre 2012 n.190 e successive
integrazioni e modificazioni)*



Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. n. 231/01
Rev.00 11 ottobre 2022

Indice delle Revisioni

Revisione	Approvazione	Natura delle modifiche
Rev. 00	Organo amministrativo, delibera del 11 ottobre 2022	Adozione



Sommario

<i>Parte Generale</i>	6
1. Descrizione della realtà dell'ente: modello di governance, identità istituzionale ed organizzativa	7
Attività ed identità istituzionale di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA	7
2. Il quadro normativo	8
2.1. Il Decreto Legislativo n. 231/01	8
2.2. I reati	11
2.3. Sanzioni previste	13
2.4. Caratteristiche del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo	15
2.5. Accertamento dell'illecito e verifica dell'adeguatezza del Modello da parte del Giudice.....	15
2.6. Esclusione dalla responsabilità amministrativa	16
3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA	17
3.1 L'adozione del Modello	17
3.1.1 Finalità del Modello	18
3.1.2 Elementi del Modello Organizzativo.....	20
3.1.3 Il processo di predisposizione del Modello Organizzativo.....	22
3.1.4 Struttura del Modello.....	29
3.1.5 Modifiche ed integrazioni del Modello.....	30
4 Organismo di Vigilanza	30
4.1 Composizione, nomina durata e revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	32
4.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	32
4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	33
4.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali	34
4.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	35
4.5.1 Segnalazioni da parte di esponenti dell'organizzazione o da parte di terzi	35
4.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	36
4.5.3 Modalità di trasmissione delle informazioni e valutazione delle segnalazioni	37
4.5.4 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V.	37
5 Piano di formazione e comunicazione	38
5.1 Formazione del personale.....	38
5.2 Informativa a collaboratori esterni e partner	39
6 Sistema disciplinare e sanzionatorio	40
6.1 Principi generali e condotte rilevanti	40
6.2 Misure nei confronti dei dipendenti	40
6.3 Sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico e del revisore legale dei conti e/o dell'organo di controllo.....	42
6.4 Sanzioni nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza	42
6.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni	42
7 Il sistema di Whistleblowing	43
<i>Parti Speciali</i>	44

DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI

Ente:	B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA
D.Lgs. n. 231/01 o Decreto:	Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni disciplina la responsabilità amministrativa degli enti e delle società.
L.190/2012	Legge 6 novembre 2012 n.190 e successive integrazioni e modificazioni.
Modello Organizzativo:	Il Modello Organizzativo, di gestione e controllo, se adottato ed efficacemente attuato, è lo strumento idoneo a prevenire la commissione di reati. Individua i principi di comportamento, le procedure operative ad essi ispirati per prevenire i reati, nonché l'Organismo di Vigilanza, le sue funzioni e la definizione sistema sanzionatorio.
Attività Sensibili:	B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati.
Organismo di Vigilanza (O.d.V.):	L'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/01 ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Esso ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Linee Guida:	Le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi, di gestione e controllo diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 231/01 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201.
Destinatari:	Tutti coloro che operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi dell'organizzazione. Fra i Destinatari del Modello sono compresi i componenti dell'organo amministrativo, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni, i fornitori, i dipendenti, le Pubbliche Amministrazioni.
Soggetti apicali:	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organizzazione, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'organizzazione.
Soggetti subordinati:	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.
Reati:	Tutte le fattispecie di reato contemplate dal Decreto Legislativo n. 231/01 ai fini della responsabilità diretta degli enti.
Organi Sociali:	Organo amministrativo, Assemblea dei Soci, Organo di controllo/revisore legale (laddove nominati).
Pubblica Amministrazione (P.A.):	La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Consulenti:	Soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale. In particolare, i consulenti principali di cui l'ente si serve sono professionisti esterni per le docenze di attività formative e il commercialista e consulente



	del lavoro per la gestione della contabilità e gli adempimenti contabili e fiscali.
Dipendenti:	Soggetti aventi con l'azienda B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da Agenzie per il lavoro.
Partner:	Le controparti contrattuali sono le persone fisiche o giuridiche con cui l'ente stesso addiviene ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata. Nel caso specifico di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA i principali partner sono le aziende private e le cooperative con cui partecipa a gare di appalto o con cui, a vario titolo (subappalti, ecc) gestisce lavori e cantieri.
Delega:	L'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione dell'ente.
Procura:	Il negozio giuridico unilaterale con cui B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
Aree di rischio:	Le aree di attività ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel D.Lgs. n. 231/01 e successive integrazioni.
CCNL:	CCNL COOPERATIVE EDILIZIE.
Process Owner:	Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nell'area di rischio di riferimento o ne ha maggiore visibilità.
Strumenti di attuazione del Modello:	Tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative, etc., quali ad esempio Statuto, deleghe e poteri, organigrammi, procedure, disposizioni organizzative.
Testo unico sulla sicurezza (T.U.S.):	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, c.d. "Testo Unico sulla sicurezza", e successive modificazioni ed integrazioni.



Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. n. 231/01
Rev.00 11 ottobre 2022

B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Lgs. n.231/01

Parte Generale



1. Descrizione della realtà dell'ente: modello di *governance*, identità istituzionale ed organizzativa

Attività ed identità istituzionale di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA

La società B21 FACILITY MANAGEMENT SOC. COOPERATIVA (in breve B21-fm), una cooperativa di produzione e lavoro, è parte del gruppo B21 GROUP. La suddetta società nel 2021 diviene B21 FACILITY MANAGEMENT SOC. COOPERATIVA ed entra a far parte del gruppo a seguito della trasformazione di VENEZIA COSTRUZIONI SRL, una storica società di restauro, costruzioni e facility management. La società, attiva dal 1987, si occupa di restauro di edifici vincolati oltre che di riqualificazioni urbane ed è impegnata in tutte le discipline riconducibili al facility management, passando dalle pulizie industriali fino ad arrivare ai servizi manutentivi ed energetici. B21-fm è dunque, attraverso le sue categorie SOA, tra cui si annovera una importante OG2, un player che si candida ad essere protagonista nel mercato delle opere pubbliche, mercato che si prevede essere, nel nostro Paese, trainante nei prossimi anni. La società ha sedi amministrative ed operative nelle città di Bari, Roma e Bologna. Probabilmente in un prossimo futuro l'azienda potrebbe acquisire da un'altra società del gruppo il ramo di azienda legato alle attività di pulizia. La società aderisce a consorzi di cooperative anche allo scopo di accedere a mercati quanto più vasti possibile e gare importanti. Il Gruppo B21 (non trattasi di gruppo societario con rilevanza giuridica) opera in Italia attraverso 8 società attive nel settore della logistica, hotel management, care giver, facility management e real estate generando un fatturato globale di circa 60 milioni di euro e impiegando oltre 1.500 addetti. Recentemente, nel 2021, l'azienda ha anche creato un'identità di gruppo e ha definito la carta dei valori quale base fondante nel nostro agire comune.

B21-fm ha adottato un sistema di gestione certificato, ISO 9001:2015, fornendo con continuità servizi e processi in conformità con i requisiti statutari e regolamentari applicabili. L'azienda ha un CdA mentre non risulta ad oggi obbligato alla nomina dell'organo di controllo.

GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE E DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA

Il principale strumento di *governance* di cui l'ente si è dotato è l'organigramma che rende evidente il proprio organico distinguendolo tra ambito dirigenziale e ambito operativo:

Il sistema di gestione delle attività adottato da B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come vengono formate e attuate le decisioni dell'ente e come vengono svolte le attività (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D.Lgs. n. 231/01).

[OMISSIS]

2. Il quadro normativo

2.1. Il Decreto Legislativo n. 231/01

Il decreto legislativo n. 231/2001 (di seguito nel testo anche “Decreto 231/2001” o “Decreto”), ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il citato decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta degli enti per alcuni reati presupposto, previsti espressamente dal legislatore, commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi.

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l’ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”.

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in **“posizione apicale”**, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l’ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell’ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell’ente o di sue sedi distaccate;
- soggetti **“subordinati”**, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti e tutti quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono anche i Consulenti, che su mandato dell’ente, compiono attività in suo

«I criteri oggettivi della responsabilità dell’ente sono:

- *commissione del reato da parte di soggetto in posizione apicale o subordinata;*
- *commissione a vantaggio o nell’interesse della società»*

nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell’ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell’interesse dell’ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere **commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente**; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l’**“interesse”** sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il **“vantaggio”** sussiste quando l’ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un

possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. L'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, è un caso che coinvolge gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico.




Figura 1: L'efficacia esimente del modello organizzativo

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono gli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio della sua attività.

Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi sia stata omessa o non sia stata insufficiente la vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità, sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.




Figura 2: La responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001

Fino all'entrata in vigore di tale decreto, il principio della personalità della responsabilità penale (ex art. 27 della nostra Costituzione) aveva evitato all'Ente qualunque conseguenza sanzionatoria di tipo penale che non fosse

l'obbligazione civile prevista dagli artt. 196 e 197 c.p., per il pagamento di multe o ammende, inflitte all'Ente solo in caso d'insolubilità dell'autore materiale del fatto. Con tale normativa l'Ente non può dirsi più estraneo al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'Ente medesimo. C'è, quindi, in capo ai soggetti (Organo amministrativo, Soci, revisore legale od organo di controllo laddove nominati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'Ente, un interesse al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

Benché il decreto in oggetto qualifichi formalmente l'anzidetta responsabilità dell'Ente come "amministrativa", secondo la maggioranza della dottrina che si è occupata dell'argomento, questa nuova forma di responsabilità avrebbe natura sostanzialmente penale. Si tratta, infatti, di una responsabilità che deriva dalla commissione di un reato, che viene accertata dal giudice penale.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/01 è integrato ai sensi della L. 190/2012 (per quanto compatibile alla propria forma giuridica e all'attività svolta).

B21 Facility Management Soc Coop, nonostante non sia obbligata a integrare il proprio Modello Organizzativo con la L.190/2012, ha voluto estendere il proprio Modello anche ai reati previsti dalla citata Legge in quanto, come evidenziato nel presente documento e nel Codice Etico, ritiene che la legalità e la lotta alla corruzione sia un elemento essenziale nello svolgimento della propria attività.

La Legge 190/2012 si iscrive nel più ampio quadro dei provvedimenti normativi finalizzati alla lotta alla corruzione, in adempimento agli obblighi imposti dal diritto internazionale. In particolare, la suddetta legge è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

2.2. I reati

L'Ente può essere chiamato a rispondere esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di reati (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende anche i reati commessi all'estero, alle condizioni che saranno di seguito precisate, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Dette fattispecie di reato sono riconducibili alle categorie riportate di seguito (le lettere dell'alfabeto utilizzate corrispondono alle lettere delle Parti Speciali del Modello a cui ogni reato si riferisce):

- A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25¹ del Decreto) - Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto)²;
- B. Reati societari (articolo 25-ter³ del Decreto);
- C. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25 quater del Decreto);

¹ Art. 25 del Decreto come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione".

² Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4, L. 3 agosto 2009 n. 116, come articolo 25-novies, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25-novies da parte dell'art. 15, comma 7, lettera c) della L. 99 del 23.07.99. Per tale motivo, è stato rinumerato, come articolo 25-decies.

³ Art. 25-ter del Decreto come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La Legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata in data 30 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.124 del 30-5-2015), modifica i reati di false comunicazioni sociali con particolare riferimento al cd. "falso in bilancio"; viene modificato il testo vigente degli artt. 2621 e 2622 del codice civile e sono introdotti i nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter, modificando peraltro l'art. 25-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01. Viene considerato il reato "Corruzione tra privati" con le novità introdotte dal D.Lgs.n. 38 del 15.03.2017.

- D. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies del Decreto) – Reato di autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto⁴) - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- E. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto e D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche);
- F. Reati informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis del Decreto)⁵ - Reati in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto)⁶;
- G. Reati di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto)⁷ - Reati transnazionali introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale"⁸;
- H. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)⁹;
- I. Reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto)¹⁰;
- L. Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto) – Reati di Contrabbando (articolo 25-sexiesdecies);
- M. Reati contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto)¹¹;
- N. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto)¹²;
- O. Reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse (articolo 25-sexies del Decreto e articolo 187-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 – TUF "Responsabilità dell'ente"¹³);
- P. Reati contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto)¹⁴ – Reati di pratiche di mutilazione degli organi femminili (articolo 25- quater1 del Decreto)¹⁵; Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001);
- Q. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001);

⁴È stato introdotto dal 01/01/2015, con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, l'art. 648-ter-1 c.p., il reato di autoriciclaggio; con l'introduzione di tale reato è stato modificato l'art. 25-octies del D. Lgs.n. 231/01.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 18.03.2008 n. 48.

⁶ Articolo aggiunto dalla Legge n. 99 del 23/07/09.

⁷ Articolo aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29.

⁸ Legge 16 marzo 2006, n. 146 che estende la responsabilità degli enti ai c.d. reati transnazionali.

⁹ Articolo inserito dal D.Lgs. n. 109/2012, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 agosto 2012.

¹⁰Articolo inserito dal D.Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, in vigore dal 16.08.2011. In seguito all'introduzione della Legge n. 68/15 del 22 maggio 2015 sugli Eco-reati, pubblicato in GU n. 122 del 28 maggio 2015 sono state introdotte alcune novità in merito ai reati ambientali.

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 6 D.L. 25 settembre 2001 n. 350, conv. con modificazioni in Legge 23.11.01 n. 409.

¹² Articolo aggiunto dall'art. 6 D.L. 25 settembre 2001 n. 350, conv. con modificazioni in L. 23.11.01 n. 409.

¹³ L'articolo 187-quinquies del TUF disciplina la responsabilità dell'ente in relazione ad alcuni illeciti amministrativi previsti nello stesso Capo del TUF, secondo criteri analoghi a quelli previsti dal Decreto.

¹⁴Articolo introdotto con la legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003.

¹⁵ Articolo inserito dall'art. 3 L. 9 gennaio 2006 n. 7.

- R. Delitti contro il patrimonio culturale (artt. 25-terdecies) e Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali (25-quaterdecies).

Si rinvia all'Allegato "**Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità ex D.Lgs.n. 231/01**" per una descrizione di dettaglio dei reati elencati dal Decreto e successive modifiche e integrazioni.

Si ritiene che dei reati previsti fino ad oggi nel Decreto, possano potenzialmente interessare la società B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA quelli riportati sub A), B), C), E), F), G), H), I), L).

Con riferimento al punto O (reato di market abuse), si precisa che non ricorrono i presupposti di tale categoria di reato in quanto B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA non risulta essere quotata in alcun mercato regolamentato e/o controllata da alcuna Società quotata. Non ricorrono altresì, i presupposti delle categorie di reato individuate N), P), Q), R).

Per quanto concerne le altre tipologie di reati, B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA ha adottato un complesso di presidi, organizzativi e procedurali, volto ad assicurare il corretto svolgimento delle attività dell'ente ed astrattamente idoneo ad eliminare o minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti, richiamandosi, anzitutto, a quanto dettagliato nelle procedure dettate con specifico riguardo alla prevenzione dei reati indicati nelle Parti Speciali del Modello.

Il presente Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 è adottato, in relazione al tipo di attività svolto da B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA, in particolare ai fini di prevenzione e di contrasto alla corruzione, sia per i reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/01, sia per tutti gli illeciti rilevanti per la L.190/2012.

In particolare, i Reati rilevanti ai soli fini della Legge 190/2012 sono:

- Peculato art. 314 c.p. e Peculato mediante profitto dell'errore altrui art. 316 c.p.
- Abuso d'ufficio art. 323 c.p.
- Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio art. 325 c.p.
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio art. 326 c.p.
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 328 c.p.
- Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità art. 331 c.p.
- Traffico di influenze illecite art. 346 bis c.p.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto, estendendo la responsabilità dell'Ente a nuove tipologie, con riferimento alle quali sarà cura della società B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA valutare il potenziale impatto sotto il profilo del Decreto.

2.3. Sanzioni previste

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 231/01 e a cui può essere sottoposta l'azienda B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA in caso di condanna ai sensi del Decreto, è articolato in quattro tipi di sanzione:

- Sanzioni pecuniarie
- Sanzioni interdittive
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza di condanna

Sanzione pecuniaria

È sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire

la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Confisca

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere.

Pubblicazione della sentenza di condanna

«B21 FACILITY MANAGEMENT S.R.L. ha adottato un complesso di presidi volto ad assicurare il corretto svolgimento delle attività dell'ente»

Può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

2.4. Caratteristiche del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure dell'ente e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento ed in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

2.5. Accertamento dell'illecito e verifica dell'adeguatezza del Modello da parte del Giudice

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito - ove possibile - al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità dell'ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità ed efficace attuazione del Modello adottato.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Nel formulare il giudizio di idoneità il giudice si

colloca, idealmente, nella realtà organizzativa al momento in cui si è verificato l'illecito, al fine di verificare l'efficacia del Modello adottato.

2.6. Esclusione dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da soggetti apicali sia da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

In particolare, come già evidenziato, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale o che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, esso non risponde se dimostra che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, in breve, anche "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito, in breve, anche "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello:

- individui le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- preveda specifici protocolli diretti all'adozione di idonee decisioni in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- preveda un obbligo di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA

Con l'adozione del Modello, B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA intende adempiere puntualmente al Decreto e migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controllo interno e quello di *governance* già esistenti.

B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività ed ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. n.231/01.

L'obiettivo principale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del Decreto (di seguito anche "Modello") è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto

«L'obiettivo principale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del Decreto è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituisce il fondamento del sistema di governo dell'organizzazione ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità. L'adozione del Modello e la sua efficace attuazione, infatti, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente con riferimento alla commissione delle categorie di reato richiamate, è un atto di responsabilità sociale da cui scaturiscono benefici per tutti gli stakeholders interni ed esterni: soci, dipendenti, fornitori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'organizzazione. L'introduzione di un sistema di controllo, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando gli standard di comportamento già adottati dall'ente, aumentano la fiducia e la reputazione di cui l'organizzazione gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore dell'ente in conformità ai suddetti principi etici. Di conseguenza B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA ha avviato una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 231/01 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura organizzativa e nelle proprie regole di governance.

«Le regole e le disposizioni contenute nel Modello si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo di B21 FACILITY MANAGEMENT S.R.L., dai dipendenti e collaboratori, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo all'ente, operano su mandato della medesima società»

3.1 L'adozione del Modello

B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'organizzazione sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività dell'ente, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello in linea con le prescrizioni

del Decreto. Inoltre, come sarà più ampiamente illustrato nel successivo paragrafo 3.1.2, nella predisposizione e adozione del Modello, si è tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA, dai dipendenti e collaboratori, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo all'ente, operano su mandato della medesima.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, possa costituire un valido strumento per la definizione del codice di condotta riguardante tutti coloro che operano per conto dell'ente. Inoltre, si ritiene che il modello possa costituire uno strumento di sensibilizzazione ai fini dell'assunzione di comportamenti corretti e a tale codice di condotta ispirati. Infatti, i principi e le regole di comportamento contenuti nel presente modello si integrano e appaiono coerenti con quanto espresso nel Codice Etico adottato da B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA.

In particolare, si considerano **principali Destinatari** del presente Modello e, come tali, tenuti alla sua osservanza:

- **l'organo amministrativo**, cui spetta il compito di fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti ed adottare ogni decisione o azione relativa all'andamento dell'organizzazione;
- **l'assemblea dei soci** che approva il bilancio, decide in merito alle modifiche dello statuto, alla nomina e revoca degli altri organi sociali ed altre materie di sua competenza, secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto;
- **tutti i dipendenti e i collaboratori** con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei; il revisore legale dei conti e/o organo di controllo (laddove nominati);
- **tutti i soggetti** che, pur non appartenendo all'ente, intrattengono con la stessa **rapporti professionali, commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura**.

In particolare, sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del modello e del codice etico i soggetti che si trovassero ad operare per B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA in base ai contratti di service.

Ai collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere, pur non riconducibili alla definizione di Destinatari del Modello (pertanto non assoggettabili alle sanzioni disciplinari in caso di violazioni al Modello), la società richiede comunque il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dall'ente, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l'impegno al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/01, dei principi etici adottati dall'organizzazione.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'ente. L'ente condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla Legge, dalle previsioni del Modello, del codice etico e dei regolamenti della società, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse dell'ente ovvero con l'intenzione di assicurare ad essa un vantaggio.

3.1.1 Finalità del Modello

Il Modello predisposto dall'azienda B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA intende:

- diffondere una **cultura d'impresa** che sia basata sulla legalità, in quanto l'ente condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere **una cultura del controllo** e di *risk management*;
- attuare **un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa**, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- individuare all'interno di ciascuna attività, **le aree e/o i processi in cui è presente** il rischio di commissione di taluno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01;

- definire il **sistema normativo interno**, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - la definizione di **un sistema di deleghe**, poteri di firma e di procure per il compimento di atti che assicurino una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - la definizione delle **procedure e dei protocolli formalizzati**, tesi a disciplinare le modalità operative soprattutto nelle aree a rischio;

«Migliorare il sistema di corporate governance, definire un sistema strutturato di prevenzione e controllo dei rischi di reato, prevedere un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio sono interventi alla base di una corretta implementazione del Modello Organizzativo»

- la definizione di un **codice disciplinare**, che stabilisce gli impegni e le responsabilità nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dall'organo amministrativo, dai dipendenti e dai collaboratori a vario titolo dell'organizzazione ed applicabili agli altri destinatari così come dettagliati nel Codice Disciplinare stesso;

- trovare il proprio presupposto in **una struttura e in una cultura organizzativa coerente con le attività dell'ente**, volta ad **ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti**, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una appropriata segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:

- un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;

- un sistema di deleghe di attività interne e di procure per rappresentare B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA verso l'esterno che assicurino una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuire all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Al fine di implementare correttamente il modello e raggiungere le finalità di cui sopra, l'ente dovrà:

- ✓ migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- ✓ predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività e con particolare riguardo all'eliminazione di eventuali

comportamenti illegali;

- ✓ determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA nelle "aree di attività a rischio", la

«Il Modello intende definire un consono sistema normativo interno, diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nonché una cultura del controllo e di risk management e un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla corretta gestione dell'informazione interna ed

consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- ✓ informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'organizzazione che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni e/o la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ✓ ribadire che la società non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA intende attenersi e appaiono dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- ✓ prevedere un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per le violazioni delle procedure del Modello;
- ✓ censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il presente Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 è adottato anche ai fini di prevenzione e di contrasto alla corruzione.

3.1.2 Elementi del Modello Organizzativo

Al fine di garantire l'efficace implementazione del Modello devono essere previsti, quali elementi essenziali del Modello, e devono essere implementati i protocolli del sistema di controllo preventivo.

Essi possono essere strutturati secondo le seguenti modalità:

- a. **sistema di principi etici e regole di comportamento** finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- b. **sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;**
- c. **sistema di presidi di controllo interno:**
 - **procedure operative**, manuali ed informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree a rischio con gli opportuni punti di controllo;
 - **deleghe e sistema autorizzativo: poteri autorizzativi e di firma** coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
 - **segregazione dei compiti** tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra;
 - **tracciabilità e documentabilità *ex-post***: le attività e i controlli condotti nell'ambito delle aree sensibili trovano adeguata formalizzazione;
- d. **sistema di controllo di gestione e controlli specifici (preventivi o ex-post), manuali o automatici** in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, attraverso presidi manuali e automatici idonei a prevenire la commissione dei reati o a rilevare *ex-post* eventuali irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del Modello;
- e. **sistema di comunicazione e formazione del personale**, avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Disciplinare;
- f. **sistema disciplinare** adeguato a sanzionare la violazione delle indicazioni del Modello e del Codice Etico;
- g. **controllo di gestione dei flussi finanziari;**
- h. **adeguata gestione della documentazione.**

Di seguito vengono descritti i principali elementi del Modello di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA.

a. **Sistema di principi etici e regole di comportamento**

I Destinatari del Modello rispettano i principi etici e le regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con gli altri e con la Pubblica Amministrazione.

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle sopra elencate e si fondano sui principi di questo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa. Di conseguenza, i principi generali e le regole di condotta generali contenute nel presente Modello completano i principi etici già esistenti con i requisiti specifici necessari alla prevenzione della commissione dei reati rilevanti.

A tal proposito il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'organizzazione allo scopo di esprimere i principi deontologici che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama all'osservanza tutti i Destinatari. Il Modello in oggetto risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Il Modello ed il Codice Etico di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA dovranno essere aggiornati e completati tempestivamente nel caso in cui dovessero emergere nuovi ambiti di attività o eventuali problematiche riconducibili all'efficacia degli stessi.

Il Modello nelle sue Parti Speciali indica, in relazione alle aree sensibili e in relazione alle varie tipologie di reato, i principi etici specifici e i documenti che contengono ulteriori regole applicabili.

b. Sistema Organizzativo

Il Sistema organizzativo di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA viene definito dall'organo amministrativo. È formalizzato un documento illustrativo dell'organigramma e con evidenza delle varie funzioni all'interno dell'ente.

c. Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo è caratterizzato dai seguenti principi e strumenti, finalizzati ad assicurare che le attività, in particolare nell'ambito delle aree sensibili, siano condotte in conformità al presente Modello:

- **procedure operative e protocolli 231:** l'attività dell'organizzazione è disciplinata da protocolli 231 e da procedure che disciplinano operativamente un flusso strutturato di attività e informazioni riferite a tematiche specifiche, individuando altresì ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA definisce responsabilità, modalità e tempistiche del processo di elaborazione e approvazione delle procedure;
- **deleghe e sistema autorizzativo:** il sistema autorizzativo di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - ✓ le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
 - ✓ ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - ✓ i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi dell'ente;
 - ✓ tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell'organizzazione nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura ovvero devono essere autorizzati a rappresentare B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA.

In particolare, il sistema che disciplina le modalità e le responsabilità per garantire l'aggiornamento delle deleghe di potere prevede l'attribuzione di:

- ✓ poteri di rappresentanza permanenti, conferiti tramite procure notarili, in relazione all'esercizio di responsabilità permanenti nell'organizzazione. Le

«Alla base dell'implementazione del modello è necessario adottare un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, un sistema di controllo di gestione e controlli specifici e un sistema di presidi di controllo interno»

- procure che conferiscono poteri di rappresentanza permanente sono conferite dall'Organo amministrativo;
- ✓ poteri relativi a singoli affari, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto; l'attribuzione di tali poteri è regolata dai protocolli di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA, oltre che dalle leggi che definiscono le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare; per quanto possibile, sono previsti contenuti/clausole standard delle procure speciali per categorie di atti predefiniti.
 - ***segregazione dei compiti:*** separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
 - ***tracciabilità e documentabilità ex-post:*** le attività condotte nell'ambito delle aree sensibili, nonché i controlli effettuati, trovano adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico è archiviata a cura delle aree e dei soggetti coinvolti.

b) ***Sistema di controllo di gestione e controlli specifici (preventivi o ex-post), manuali o automatici:***
Tali controlli sono idonei a prevenire la commissione dei reati o a rilevare e segnalare ex-post eventuali irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del Modello. Tali controlli sono più frequenti, articolati e sofisticati nell'ambito di quelle Aree Sensibili caratterizzate da un più elevato profilo di rischio di commissione dei reati;

c) ***Sistema di comunicazione e formazione del personale:***

È necessaria un'adeguata comunicazione, divulgazione del Modello ai Destinatari nonché ad un'idonea formazione rivolta ai soggetti Destinatari e, in particolare, al personale, al fine di illustrare opportunamente il contenuto, il significato e l'ambito di applicazione dei principi etici e delle regole di comportamento.

d) ***Controllo di gestione e flussi finanziari***

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una segregazione delle funzioni, tale da garantire che gli esborsi finanziari siano richiesti, effettuati e controllati da soggetti per quanto possibile distinti.

[OMISSIS]

Gestione della documentazione

Tutta la documentazione, interna ed esterna, di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA viene gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni.

3.1.3 Il processo di predisposizione del Modello Organizzativo

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria. Tali Linee Guida hanno lo scopo di fornire alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo l'esonerazione dalla responsabilità e dalle relative sanzioni. Le indicazioni fornite richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese, infatti, ogni modello organizzativo per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'ente. Il rischio reato di ogni ente, infatti, è strettamente dipendente dal settore, dalla complessità organizzativa, non solo dimensionale, e dell'area geografica in cui esso opera.

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

1. **individuazione delle aree e attività a rischio**, volta a verificare in quali aree e attività sia possibile la realizzazione dei reati presupposto;

2. **predisposizione di un sistema di controllo** in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò interviene l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate dal management e da coloro che operano nell'ente, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Il sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria prevede per quel che riguarda i reati dolosi l'adozione di:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione;

mentre per quel che riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'adozione di:

- codice etico;
- struttura organizzativa;
- formazione e addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo, inoltre, deve assicurare:

«La predisposizione del Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria le quali forniscono alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un efficace modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati. Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i punti fondamentali dell'individuazione delle attività a rischio, la predisposizione di un sistema di controllo e la corretta e completa informativa all'Organismo di Vigilanza»

- la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- la separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- la documentazione dei controlli;
- l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- l'individuazione di un O.d.V., i cui principali requisiti siano:
 - o autonomia ed indipendenza;
 - o professionalità;
 - o continuità di azione.

3. l'obbligo da parte dei responsabili delle aree di attività e dei processi e segnatamente di quelli individuati come maggiormente "a rischio", **di fornire informazioni all'O.d.V.**, anche su base strutturata, e di segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle attività svolte.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello Organizzativo. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida, aventi per loro natura carattere generale.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dall'organizzazione, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione, esistenti alla data della sua approvazione e delle future evoluzioni delle stesse, ad oggi ragionevolmente prevedibili.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in diverse fasi dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, di seguito descritte:

1. **Mappatura delle attività a rischio**
2. **Analisi dei rischi potenziali**
3. **As is analysis**
4. **Gap Analysis e Action Plan**
5. **Predisposizione e diffusione del Modello**

«La mappatura delle aree a rischio ha come obiettivo l'analisi del contesto, al fine di mappare le aree di attività dell'organizzazione in cui potessero in astratto essere commessi i reati previsti dal Decreto»

1. Mappatura delle attività a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto, al fine di mappare le aree di attività dell'organizzazione in cui potessero in astratto essere commessi i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività e delle aree a rischio è stata attuata attraverso il preventivo esame della documentazione di B21 FACILITY MANAGEMENT Società Cooperativa (organigramma, processi principali, ecc.) e l'effettuazione di interviste con i Process Owner delle attività.

A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni hanno in particolare riguardato:

- il settore di intervento di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA e i servizi che presta;
- le modalità di svolgimento delle attività di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA;
- la tipologia delle relazioni e delle attività intrattenute con la Pubblica Amministrazione;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- il quadro regolamentare e procedurale interno (ad esempio deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative, ecc.);
- la documentazione inerente comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dall'organizzazione e del sistema organizzativo.

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività "a rischio".

«La procedura di predisposizione del modello impone di tener conto dell'attività concretamente svolta dall'organizzazione, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione, esistenti alla data della sua approvazione e delle future evoluzioni delle stesse, ad oggi ragionevolmente prevedibili. Inoltre, la procedura si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- *La mappatura delle attività a rischio*
- *L'analisi dei rischi potenziali*
- *L'Asis-analysis;*
- *La redazione del Gap Analysis e dell'Action Plan;*
- *La predisposizione e diffusione del modello»*

2. Analisi dei rischi potenziali

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA ed alla relativa rappresentazione delle aree sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività dell'ente, e per ciascun reato sono state individuate le possibili occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA ha proceduto alla valutazione dei profili di rischio e all'approntamento dei conseguenti opportuni presidi, con riferimento ai reati previsti dal Decreto, ivi inclusi i reati introdotti a seguito delle recenti modifiche del Decreto (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"). In particolare, il presente modello oltre a far riferimento agli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/01 si considera integrato con la prevenzione dei reati rilevanti solo ai fini della Legge 6 novembre 2012 n.190.

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Con riferimento a tutte le aree a rischio, nonché a quelle strumentali, sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

La presente fase ha portato dunque alla realizzazione delle seguenti attività:

- ✓ analisi di dettaglio delle attività e dei processi, attraverso interviste e questionari somministrati ad alcuni soggetti operanti per la società;

[OMISSIS]

Francesco Laguragnella: legale rappresentante

Identificazione degli specifici processi sensibili ai reati ex D.Lgs. n. 231/01 emersi dall'analisi di dettaglio;

- ✓ valutazione dei rischi attraverso la mappatura dei processi sensibili in termini di:
 - reati a cui ciascun processo risulta esposto;
 - funzioni organizzative coinvolte nel processo;
 - livello di copertura dei processi in termini di sistema dei poteri, procedure, reportistica.

3. As is analysis

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nelle aree a rischio, allo scopo di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è pertanto provveduto alla rilevazione del sistema di presidi di controllo interno. Sono stati, dunque, analizzati gli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite acquisite e attraverso l'analisi della documentazione resa disponibile.

Con riferimento alle aree a rischio, come sopra individuate, si è quindi proceduto ad effettuare interviste ad alcuni soggetti di vari livelli gerarchici (come sopra evidenziato) con il duplice obiettivo di verificare e meglio definire l'ambito delle attività a rischio e di analizzare il sistema di controllo preventivo esistente, al fine di individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative.

«L'analisi dei rischi potenziali consiste nella valutazione dei profili di rischio e all'approntamento dei conseguenti opportuni presidi, con riferimento ai reati previsti dal Decreto»

Inoltre, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo relative agli elementi essenziali del modello evidenziati nel paragrafo precedente:

- sistema di principi etici e regole di comportamento;
- sistema organizzativo;
- sistema di presidi di controllo interno (procedure operative, deleghe e sistema autorizzativo, segregazione dei compiti, tracciabilità e documentabilità);
- sistema di controllo di gestione;
- sistema di comunicazione al personale e relativa formazione;
- sistema disciplinare;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;

In particolare, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come segue:

a) Sistema di principi etici e regole di comportamento

In tale ambito si è individuata l'esistenza di principi e valori etici di riferimento e di conseguenti norme o linee guida comportamentali o regolamenti interni.

b) Sistema organizzativo

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle responsabilità descritte nell'organigramma della società;
- attività formativa ed informativa prevista;
- modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni.

c) Sistema di presidi di controllo interno

In particolare, sono state analizzate:

- le procedure operative: in tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di formazione delle decisioni dell'ente. È stato analizzato il sistema di gestione della qualità adottato dall'ente e le connesse procedure di gestione delle principali attività. Analogamente sono stati oggetto di analisi i regolamenti che formalizzano le mansioni e le norme di condotta da seguire nell'erogazione dei servizi dell'ente;
- le deleghe e il sistema autorizzativo: l'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne.
- la segregazione dei compiti: è stata analizzata l'esistenza della segregazione e ripartizione di funzioni;
- la tracciabilità e documentabilità: sono stati analizzati il grado e le modalità di formalizzazione della documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle attività;

d) Sistema di controllo di gestione

In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione attualmente vigente nell'ente, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

e) Comunicazione alla personale dipendente e relativa formazione

«La AS-IS analysis ha l'obiettivo di analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nelle aree a rischio, allo scopo di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato»

Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale dipendente e per i soggetti operanti in B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Codice Etico e del Modello ed alla conseguente e mirata formazione in merito.

f) **Sistema disciplinare**

Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente (illustrato nel prosieguo nel presente documento), diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti e collaboratori interni dell'organizzazione, sia da parte dell'Organo amministrativo, del revisore legale e/o organo di controllo (laddove nominati) e dei collaboratori esterni.

g) **Sistema di monitoraggio e gestione della documentazione**

L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei relativi risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione, tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

Si precisa che la prospettiva di analisi che ha guidato le attività finalizzate all'esecuzione del Risk Assessment e alla predisposizione del Modello, ha riguardato la *legal entity* di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA. Di conseguenza, tutte le evidenze emerse e le considerazioni formulate con riferimento alle aree potenzialmente a rischio, all'identificazione, analisi e validazione delle componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati per garantire l'efficacia del Modello, l'estensione e l'applicabilità del Modello stesso, trovano una propria contestualizzazione specifica unicamente con riferimento all'azienda B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA.

Dopo aver definito l'elenco dei potenziali processi a rischio è stata effettuata la valutazione dei rischi per ciascuno di questi.

L'analisi dei rischi potenziali ha tenuto conto delle possibili modalità attraverso cui i reati potrebbero essere commessi nei diversi processi e nelle diverse aree, individuate rispetto al contesto in cui opera l'ente.

Nella valutazione di tali rischi si è scelto di utilizzare un approccio di tipo qualitativo basato su due parametri: impatto e probabilità dell'evento. La matrice di valutazione prevede per entrambi i parametri cinque possibili soglie (da "molto basso" a "molto alto") per evitare una eccessiva concentrazione dei valori nella fascia intermedia.

Impatto e probabilità dell'evento sono stati a loro volta valutati alla luce di alcuni key drivers di seguito individuati.

La valutazione della probabilità è stata definita in relazione al contesto organizzativo analizzato, tenendo conto dei key drivers rappresentati da:

possibilità e rischio nel contesto operativo;
frequenza dell'attività;
precedenti nel contesto.

La valutazione dell'impatto è stata definita in relazione alle conseguenze che le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 possono avere sulle attività dell'ente, basandosi sui key drivers rappresentati da:

- l'effetto organizzativo ed economico;
- la gravità delle sanzioni e le conseguenze reputazionali.

[OMISSIS]

Per ogni processo sensibile, individuando il valore dell'impatto e della probabilità, si è giunti a definire, attraverso una matrice, il livello di rischio.

4. Gap Analysis e Action Plan

La Gap Analysis ha lo scopo di individuare tutti i gap relativi ai presidi di controllo di rischio per ogni reato. I presidi sono la formalizzazione delle procedure, la segregazione dei ruoli, la tracciabilità e la formalizzazione di deleghe. Nell'Action Plan tali gap vengono ripresi in considerazione e vengono evidenziate le conseguenti azioni correttive necessarie per far sì che il livello di rischio risulti almeno accettabile.

Si puntualizza che il Decreto non ha dettato disposizioni specifiche sui protocolli che l'azienda dovrebbe adottare per eliminare o ridurre il rischio, rinviando alle associazioni di categoria il compito di creare le linee guida da seguire per l'implementazione di modelli idonei ed efficaci.

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA ha quindi individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

Tali elementi sono stati formalizzati in un documento denominato Action Plan, e sono riconducibili rispettivamente ai gap ed agli interventi necessari rilevati nell'ambito delle attività di Risk Assessment descritte in precedenza.

Per quanto riguarda gli output del processo di Risk Assessment, i dettagli delle tipologie di controlli investigati e i risultati della Gap Analysis, nonché le azioni correttive dell'Action Plan si rimanda alle relative schede, nella loro ultima revisione, incluse nell'archivio documentale dell'azienda B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA.

5. Predisposizione e diffusione del Modello

L'ultima fase del processo è la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la

«La Gap Analysis ha lo scopo di individuare tutti i gap relativi ad i presidi di controllo di rischio per ogni reato. I presidi sono la formalizzazione delle procedure, la segregazione dei ruoli, la tracciabilità e la formalizzazione di deleghe. Nell'Action Plan tali gap vengono ripresi in considerazione e vengono evidenziate le conseguenti azioni correttive necessarie per far sì che il livello di rischio risulti almeno accettabile»

diffusione e divulgazione dello stesso all'interno dell'Organizzazione.

3.1.4 Struttura del Modello

Il presente documento è composto da una **Parte Generale** e una **Parte Speciale**.

Parte Generale: vengono richiamati i principi del Decreto, illustrate le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto interno ed esterno, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;

Parte Speciale: ha ad oggetto l'indicazione delle attività "sensibili" – cioè delle attività che sono state considerate a rischio di reato per B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti. Attualmente le Parti Speciali sono:

- **Parte Speciale "A":** è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli **articoli 24, 25,) e 25-decies** del D.Lgs. n.231/01, ossia per i reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione o dell'Amministrazione della Giustizia (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- **Parte Speciale "B":** è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'articolo **25-ter** del Decreto, cioè i c.d. reati societari (tra cui il reato di corruzione tra privati);
- **Parte Speciale "C":** è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'articolo **25-quater** del Decreto, ossia i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- **Parte Speciale "D":** è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'articolo **25-octies**, ossia i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- **Parte Speciale "E":** è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'articolo **25-septies** del Decreto, ossia i reati ed illeciti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- **Parte Speciale "F":** è relativa alle tipologie specifiche di reati previsti ai sensi dell'articolo **24-bis e 25-novies**, ossia i delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- **Parte Speciale "G":** è relativa alle tipologie specifiche di reati previsti ai sensi dell'articolo **24-ter**, ai sensi della **L. n. 146/06**;
- **Parte Speciale "H"** è relativa alle tipologie specifiche di reati previsti ai sensi dell'articolo **25-duodecies** ossia reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **Parte Speciale "I"** Reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto)¹⁶;
- **Parte Speciale "L"** Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

Il Modello si completa quindi con i seguenti ulteriori documenti che ne costituiscono parte integrante:

- Codice Etico;
- procedure/protocolli e principi di riferimento e regolamentazione interna, richiamati dai protocolli specifici di controllo contenuti nelle Parti Speciali;
- catalogo dei reati "Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità EX D.LGS. 231/01".

Il Codice etico costituisce parte integrante del Modello e definisce i principi e le norme di comportamento di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA. Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D.Lgs. n. 231/01 e richiama espressamente il Modello come strumento utile per operare nel rispetto delle normative.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno dell'ente.

¹⁶Articolo inserito dal D.Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, in vigore dal 16.08.2011. In seguito all'introduzione della Legge n. 68/15 del 22 maggio 2015 sugli Eco-reati, pubblicato in GU n. 122 del 28 maggio 2015 sono state introdotte alcune novità in merito ai reati ambientali.

3.1.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione del potere dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell’Organo amministrativo di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA.

Successivamente il Modello potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in occasione di:

- novità legislative;
- revisione periodica del Modello 231 anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa e/o del settore di attività di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA;
- risultanze dei controlli effettuati;
- significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull’efficacia del medesimo.

Tuttavia, l’adozione di modifiche e/o integrazioni non sostanziali, da apportare al presente Modello vengono direttamente recepite dall’Organo amministrativo.

In particolare, è demandata, all’organo amministrativo di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, l’integrazione del presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative legislative, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto.

«Caratteristiche dell’OdV:

*autonomia,
indipendenza,
continuità d’azione»*

4 Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, art. 6, comma 1, lett. b), l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o dipendenti se l’organo dirigente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Secondo le indicazioni delle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria, fatte proprie anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza, affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, devono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d’azione.

L’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo di Vigilanza si traducono nell’autonomia dell’iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d’interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell’Organo amministrativo.

Affinché l’autonomia non risulti meramente formale è necessario che l’O.d.V. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell’espletamento della sua attività di monitoraggio.

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo e sia

immune da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA.

Tali requisiti vengono assicurati dal posizionamento riconosciuto nel contesto della struttura organizzativa, in modo da escludere qualsiasi dipendenza gerarchica dell'Organismo all'interno dell'ente e prevedendo un'attività

*«L'OdV vigila
sul rispetto del
Modello»*

di reporting al massimo vertice dell'ente, e quindi all'Organo amministrativo. Infatti, l'Organismo di vigilanza viene inserito nell'organigramma nella più elevata posizione di staff.

L'O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate rispetto alle funzioni che è chiamato a svolgere e capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. Pertanto, è necessario che in seno all'O.d.V. siano presenti professionalità adeguate.

L'Organismo di Vigilanza può servirsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture dell'ente ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Le caratteristiche di professionalità, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'O.d.V. non debba limitarsi ad incontri periodici, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli

preventivi dell'ente.

L'O.d.V. è tenuto a vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per l'ente.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- collaborare con i Soggetti apicali nella diffusione del Modello all'interno dell'Azienda e vigilare sulla diffusione ed efficace attuazione del Modello, assicurando e promuovendo il costante aggiornamento dello stesso;
- vigilare continuativamente sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con i necessari poteri d'indagine;
- riferire continuativamente direttamente all'Organo amministrativo circa il funzionamento del Modello;
- definire, coordinandosi con i soggetti apicali e le strutture organizzative, i flussi informativi di cui necessita per l'espletamento della propria funzione;

«Il modello è un atto di emanazione dell'organo amministrativo. Conseguentemente lo stesso può essere modificato e integrato dall'organo amministrativo in occasioni di novità legislative ed evidenze significative di controlli effettuati e di eventuali violazioni»

- definire e comunicare le modalità attraverso le quali i collaboratori interni possono effettuare segnalazioni di eventuali comportamenti illeciti, anche sospetti, o di violazione del Modello o del Codice Etico;
- accertare e segnalare all'Organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti destinatari che si sono resi responsabili di violazioni del Modello o del Codice Etico;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare l'indipendenza nel giudizio di valutazione e la visione d'insieme delle attività ad esso richieste.

4.1 Composizione, nomina durata e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo può essere costituito in forma mono o plurisoggettiva.

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza sono atti riservati alla competenza dell'Organo amministrativo.

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la nomina è comunicata a tutti i livelli, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza dell'ente è istituito con delibera dell'Organo amministrativo. I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per un periodo definito in sede di nomina da parte dell'Organo amministrativo. I componenti sono sempre rieleggibili.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa dell'ente, mediante un'apposita delibera dell'Organo amministrativo. Per "giusta causa" di revoca potrà intendersi a titolo esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

4.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo deve essere definito in modo da rispondere alle caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa. In particolare, la nomina nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli Organi Sociali e dei vertici dell'ente.

L'Organo amministrativo nomina l'Organismo di Vigilanza dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui sopra, fondando tale decisione non soltanto sui curricula ma anche sulle dichiarazioni raccolte direttamente dai candidati.

L'Organismo di Vigilanza, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione, garantisce l'insussistenza di motivi di incompatibilità e l'impegno a comunicare immediatamente per iscritto all'Organo amministrativo dell'ente il sopravvenire di cause di sospensione e revoca dell'incarico.

In casi di particolare gravità, l'Organo amministrativo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

Si rinvia al Regolamento dell'O.d.V. per quanto non ulteriormente specificato.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti, le attività ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati da apposito Regolamento.

Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, all'Organismo sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- analizzare sulla persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività dello stesso;
 - modifiche normative;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- disporre di autonome e adeguate risorse finanziarie, approvate dall'Organo amministrativo nell'ambito dell'annuale processo di budgeting, su proposta dell'Organismo, idonee a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del budget permette all'O.d.V. di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti indicati dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto;
- accedere presso tutte le Aree dell'ente, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde esaminare ogni documento ed ottenere qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto. È fatto quindi obbligo a qualunque funzione, eventuale dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, di fornire le informazioni richieste da quest'ultimo;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza, osservando le procedure interne previste per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti e degli amministratori;
- organizzare incontri, anche in via periodica, con i responsabili delle funzioni dell'ente, per essere informato su questioni, eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso e scambiare dati e valutazioni ad essi inerenti.

- richiedere informazioni a consulenti esterni, al revisore legale e/o all'organo di controllo (laddove nominati) legale dei conti ed a partner commerciali;
- stipulare, modificare e/o risolvere - per il tramite delle unità competenti - incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

Sarà cura dell'O.d.V. verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti.

Si specifica inoltre che:

- le attività attuate dall'Organismo non possono essere sindacate da altro organo di B21 FACILITY MANAGEMENT, fermo restando che la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello permane in capo alla direzione dell'ente;
- l'O.d.V. ha libero accesso presso tutte le funzioni dell'ente- senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

L'Organismo potrà inoltre, ai fini dell'attuazione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001, chiedere in qualsiasi momento agli Organi di controllo dell'ente, ove presenti, informazioni in merito alle notizie rilevanti acquisite da questi nel corso della loro attività.

A garanzia della propria indipendenza, l'Organismo si rapporta direttamente all'organo amministrativo e, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia, disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurargli totale indipendenza operativa.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

In riferimento ai servizi eventualmente ricevuti in outsourcing da parte di altri enti, l'Organismo di Vigilanza valida le procedure sottostanti l'erogazione del servizio e richiede la comunicazione dell'Organismo di Controllo del soggetto erogante dei servizi, circa gli esiti di verifiche svolte ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sulle attività sensibili che interessano B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA.

4.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente all'organo amministrativo e all'A.D. in ordine allo svolgimento dei suoi compiti, con particolare riferimento alla corretta attuazione del Modello ed all'eventuale emersione di fatti critici.

L'attività informativa è svolta, su base continuativa, anche nei confronti dell'Organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza redige, con cadenza periodica, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola all'organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a predisporre ed inviare annualmente all'organo amministrativo, un report riepilogativo, avente ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello;
- un'analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'O.d.V. stesso e dagli altri soggetti interessati;
- le attività che non è stato possibile effettuare per giustificate ragioni di tempo e/o eventuali carenze di risorse;

- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione, necessari nel caso in cui siano introdotti nuovi reati.

L'Organismo dovrà inoltre riferire tempestivamente all'organo amministrativo in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che sia stata accertata dall'Organismo di Vigilanza stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali, idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture dell'ente (in termini, ad esempio, di rifiuto di fornire all'OdV documentazione o dati richiesti, ovvero di ostacolo alla relativa attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto dell'organizzazione, ovvero di procedimenti a carico della stessa in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/01;
- esito degli accertamenti disposti da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a indagini aventi ad oggetto reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/01;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Organo amministrativo;
- necessità di procedere all'aggiornamento del Modello e/o del Codice Etico.

In aggiunta, l'Organismo di Vigilanza deve riferire senza indugio all'organo amministrativo, in caso di verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo dell'ente, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza.

L'Organismo di Vigilanza deve avere uno scambio di informazioni con il revisore legale dei conti e con l'organo di controllo (laddove nominati).

«L'OdV deve essere portato a conoscenza di ogni informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio»

4.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

4.5.1 Segnalazioni da parte di esponenti dell'organizzazione o da parte di terzi

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

L'Organismo deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei Collaboratori e degli altri soggetti all'uopo individuati, in merito a comportamenti, atti o eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del Modello o delle relative procedure e quindi potrebbero ingenerare responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231/01.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui artt. 2104 e 2105 c.c..

Dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nella Parte Generale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

L'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello ex D.Lgs. n. 231/2001;
- criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni dell'ente nell'attuazione del Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura organizzativa, anche con riferimento ai ruoli chiave per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro;
- procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello, nonché eventuali sanzioni disciplinari irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'O.d.V. valuta discrezionalmente le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando – ove ritenuto opportuno – l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Gli obblighi di segnalazione su base occasionale sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse dell'ente nell'ambito delle attività a rischio e ai quali B21 FACILITY MANAGEMENT provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello Organizzativo adottato.

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo dell'ente mediante quanto definito contrattualmente. Le segnalazioni devono avvenire anche da parte del revisore legale dei conti e dall'organo di controllo (laddove nominati).

4.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, deve essere obbligatoriamente trasmessa all'O.d.V. di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA la seguente documentazione:

- dettaglio dello status dei provvedimenti amministrativi e del relativo iter amministrativo;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- dettaglio delle visite ispettive ricevute nel periodo di riferimento e delle eventuali criticità riscontrate;
- elenco dei dipendenti che hanno ricoperto cariche pubbliche nel corso dell'anno, o ancora in essere alla chiusura dell'esercizio;
- notizie in merito ad eventuali candidature, ruoli politici o incarichi pubblici assunti da figure apicali di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA o in merito all'instaurazione di rapporti economici con soggetti candidati ad elezioni politiche, con loro familiari, o con dirigenti di organizzazioni pubbliche;
- documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello;
- documentazione relativa alla partecipazione delle attività di cui sopra da parte dell'eventuale personale;

- le eventuali transazioni di natura finanziaria effettuate in Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata, ai sensi dei DM 21 novembre 2001 (Disciplina CFC) e 23 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- le richieste di pagamento su conto corrente in uno Stato “a rischio” (in base agli elenchi/black list emanati da OECD/OCSE, ecc.) provenienti dai fornitori;
- il dettaglio delle eventuali erogazioni concesse (ad esempio a titolo di omaggi, liberalità, ecc.), a favore di enti pubblici o soggetti che svolgono pubbliche funzioni;
- dettaglio degli acquisti di servizi di consulenze effettuati nel periodo di riferimento;
- stato dei contenziosi di competenza in essere, nonché i possibili esiti degli stessi;
- reportistica in merito alle procedure di gara ad evidenza pubblica ed in merito alle procedure negoziate;
- documenti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro;
- richieste modifiche autorizzazioni esistenti;
- i rapporti preparati dai Responsabili delle Aree nell’ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli dell’ente, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i cambiamenti organizzativi rilevanti e l’aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe, le variazioni delle aree a rischio, la realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
- notizie in merito alla convocazione dell’Assemblea dei Soci e alle operazioni rilevanti per la gestione e per la definizione degli indirizzi strategici dell’ente.

4.5.3 Modalità di trasmissione delle informazioni e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, si applicano le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto;
- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell’interessato direttamente all’Organismo di Vigilanza;
- l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute, anche in forma anonima. Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l’Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall’Organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’O.d.V., è stato istituito un “canale informativo dedicato” con un indirizzo mail specifico per l’Organismo. Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse per posta *all’ Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/01, B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA – Via Mauro Amoruso 5 - 70125 BARI.*

4.5.4 Raccolta, conservazione e accesso all’archivio dell’O.d.V.

Tutti i rapporti, le segnalazioni e le informazioni rese dall’Organismo di Vigilanza all’organo amministrativo e ad eventuali altri soggetti e ogni informazione, segnalazione, report inviato all’Organismo stesso, devono essere conservati dall’Organismo di Vigilanza per un periodo di dieci anni.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

5 Piano di formazione e comunicazione

Al fine di poter ritenere integrato il requisito dell'efficace attuazione dei principi contenuti nel presente Modello, oltre che di quelli del Codice Etico, è interesse dell'organizzazione garantire una corretta ed ampia divulgazione e conoscenza dei principi e delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con un grado di approfondimento proporzionato al livello di coinvolgimento delle risorse medesime nell'esecuzione delle attività a rischio.

I principi e i contenuti del Modello e del Codice Etico sono destinati ai componenti degli organi sociali, del management, ai dipendenti, ai soci, nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza ed integrato, tenendo conto dei risultati dell'attività svolta, con i responsabili dei processi di volta in volta coinvolte.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge attraverso programmi di formazione ed informazione caratterizzati da un differente grado di approfondimento in virtù del diverso livello di coinvolgimento dei destinatari nelle aree a rischio. La comunicazione e la formazione sono comunque improntate ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni stabilite dall'ente che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

5.1 Formazione del personale

Ciascun dipendente è tenuto a conoscere le regole di comportamento nonché i principi di riferimento del Modello; egli è altresì tenuto a contribuire attivamente alla loro attuazione e a segnalarne eventuali carenze.

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione differenziati in considerazione delle diverse attività sensibili.

È obiettivo di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA garantire, promuovere e facilitare la conoscenza di tali regole e principi da parte dei destinatari, differenziando, a seconda della posizione e del ruolo, l'approfondimento e il grado di dettaglio della conoscenza stessa; tale obiettivo riguarda tutte le risorse dell'ente.

A tal fine l'ente metterà a disposizione di tutti i destinatari i Principi di Riferimento del Modello, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori; ai nuovi dipendenti verrà poi richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione alle regole comportamentali ed ai principi di riferimento del Modello e del Codice Etico, unitamente all'accettazione della proposta di assunzione da parte di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA, documenti dei quali sarà loro contestualmente consegnata copia cartacea.

Quanto poi all'organizzazione dei seminari e alle altre iniziative di formazione mirata, al fine divulgare e favorire la comprensione dei contenuti dei principi di riferimento del Modello anche in relazione alle eventuali novità normative intervenute, è previsto un "adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a

rischio". L'ente adotta e rispetta l'apposita procedura di gestione della qualità quanto alla formazione del personale, anche con riferimento alla divulgazione e alla conoscenza del Modello Organizzativo.

5.2 Informativa a collaboratori esterni e partner

I collaboratori, i partner e/o comunque i terzi che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA e che sono coinvolti nello svolgimento di attività "sensibili" devono essere edotti attraverso idonea informativa e conformarsi, accettandole per iscritto, le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i fornitori dell'organizzazione.

L'ente provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, appositi provvedimenti, quali il diritto di risoluzione e/o clausole penali, fino alla possibile risoluzione degli obblighi negoziali.

6 Sistema disciplinare e sanzionatorio

6.1 Principi generali e condotte rilevanti

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/01 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte dei Destinatari, costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

Nell'individuazione della sanzione, la cui applicazione deve tener conto dei principi di gradualità e adeguatezza, assumono rilievo i profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante. In particolare, gli elementi oggettivi della violazione, graduati in ordine crescente di gravità e riferiti alle circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito, sono:

- violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno comportato un'apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- violazioni che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Sotto il profilo soggettivo assumono poi rilievo le seguenti circostanze:

- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'autore;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva dell'autore;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica della persona cui è riferibile la condotta contestata; eventuale condivisione delle decisioni con altri soggetti che abbiano concorso o in qualche modo contribuito alla violazione del Modello.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V..

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico costituisce adempimento da parte di dipendenti che verranno eventualmente assunti degli obblighi previsti dall'art. 2104, 2° comma c.c.; di tali obblighi il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte integrante e sostanziale.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali contenute o richiamate dal presente Modello, da parte dei dipendenti, costituisce sempre illecito disciplinare: in ogni caso, la commissione, anche sotto forma di tentativo, di qualsiasi comportamento penalmente rilevante, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti dell'organizzazione.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori"), da eventuali normative speciali applicabili e dal CCNL di riferimento ovvero il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Edilizia Cooperative.

Il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In applicazione di quanto sopra è previsto che:

- 1) incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o, nei casi di recidiva, scritto il lavoratore che violi le disposizioni contenute nel Modello (Codice Etico, procedure), adotti un comportamento non conforme ai principi del Modello nelle "aree a rischio" ovvero non comunichi all'O.d.V. le informazioni previste dal Modello;
- 2) incorre nel provvedimento della multa non superiore a 3 ore di retribuzione, il lavoratore che:
 - ometta di eseguire con la diligenza dovuta le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento reiteratamente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un'omessa osservanza degli obblighi derivanti dal Modello;
 - violi l'obbligo di inviare le Segnalazioni obbligatorie all'O.d.V. previste dal Modello;
- 3) incorre, inoltre, anche nel provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 giorni, il lavoratore che:
 - violando le prescrizioni del Modello e adottando nelle aree a rischio un comportamento contrario agli interessi dell'organizzazione, arreca un danno alla stessa o la espone a una situazione di pericolo in ordine a quanto stabilito dal Decreto;
 - violi l'obbligo di comunicare all'O.d.V. la segnalazione relativa alla commissione di uno o più reati previsti dal Decreto;
 - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa;
- 4) incorre, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che:
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di B21 FACILITY MANAGEMENT Società Cooperativa di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all'ente;
 - abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/01.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento dell'infrazione nei confronti del dipendente interessato dalla procedura: nella fase di accertamento viene garantito al dipendente un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Pertanto:

- in caso di informativa relativa alla violazione del Modello viene dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, viene avviato il procedimento disciplinare previsto dal CCNL di riferimento;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito l'organo amministrativo, individua - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Il tipo e l'entità della sanzione deve tener conto:

- dell'elemento soggettivo: intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, tenuta conto la prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;

- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- del livello di rischio a cui l'azienda può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- alle particolari circostanze del caso.

Dopo essere stata applicata la sanzione disciplinare, il legale rappresentante dell'ente comunica l'irrogazione della suddetta, ovvero il provvedimento di archiviazione, corredato delle opportune motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza provvede al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

6.3 Sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico e del revisore legale dei conti e/o dell'organo di controllo

In aggiunta a quanto espresso nei precedenti paragrafi, l'amministratore Unico è sanzionabile anche nei casi in cui per negligenza ovvero imperizia, non ha saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati. L'Organismo di Vigilanza appena accertata la violazione delle procedure del presente Modello Organizzativo 231, da cui sia derivata una consumazione di reato, anche nel caso di mancata apertura di procedimento penale nei confronti della società, ne dà comunicazione all'Amministratore Unico formalmente, invitandolo a convocare entro 7 giorni l'assemblea dei soci. In detta assemblea verrà formalizzata ai soci da parte dell'ODV la violazione contestata all'Amministratore Unico, affinché ciascun socio possa agire ex artt. 2393 e 2393bis c.c. con azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico. Contestualmente verrà verbalizzata l'apertura della procedura disciplinare.

In caso di violazione del Modello da parte del revisore legale dei conti e/o da parte dell'organo di controllo (laddove nominati), l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'organo amministrativo, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. L'organo amministrativo deve valutare la fondatezza della segnalazione, nonché effettuare i dovuti accertamenti, dando modo agli interessati di difendersi adeguatamente; possono, se le circostanze lo richiedono, convocare l'Assemblea dei soci affinché si adottino le misure più idonee.

6.4 Sanzioni nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri sono obbligati ad informare immediatamente l'organo amministrativo di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA; tale organo, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organo.

6.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico di B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA, da parte di collaboratori, fornitori, consulenti, partner ed altri soggetti esterni determina l'applicazione delle penali previste nei contratti che ne regolano i rapporti, o, nel caso di violazioni gravi o reiterate, la risoluzione del rapporto contrattuale.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'organizzazione, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs.n. 231/01.

7 Il sistema di Whistleblowing

Scopo della presente sezione del Modello è quello di evitare ed al tempo stesso tutelare il dipendente (segnalante o whistleblower) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 179/2017.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto con B21 FACILITY MANAGEMENT Società Cooperativa.

B21 FACILITY MANAGEMENT Società Cooperativa, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha un sistema di whistleblowing, oggi adeguato alle modifiche normative intervenute, recanti "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, comma 2-bis, B21 FACILITY MANAGEMENT Società Cooperativa:

- a) ha istituito canali di segnalazione che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- c) tutela il segnalato.

In particolare, il sistema di Whistleblowing adottato da B21 FACILITY MANAGEMENT Società Cooperativa è regolamentato dal documento "PROCEDURA DI SEGNALEZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA ("Whistleblowing")".

Ogni segnalazione è destinata al O.d.V. che ne valuterà la fondatezza attuando tutte le cautele previste per legge.



Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. n. 231/01
Rev.00 11 ottobre 2022

B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex d.lgs. 231/01

Parti Speciali